

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 77/34/2011**

**FATTO E DIRITTO**

1.- Con sentenza n. 745/01/08 in data 06.05./21.11./2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso proposto da Ba. Va. Gi. avverso lo "avviso di accertamento n. RIT010200337 IRPEF 2001", emesso dall'Ufficio di Milano 5 dell'Agenzia delle Entrate.

A sostegno della pronuncia, la Commissione osservava che:

= ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 917/1986, "il legislatore [aveva] inteso regolamentare in maniera favorevole, con la deducibilità dal reddito sul quale applicare la relativa imposta, i versamenti a titolo di 'assegno di mantenimento' previsti nella e con la regolamentazione giudiziaria dei rapporti matrimoniali tra coniugi";

= era innegabile l'avvenuto versamento, da parte del ricorrente e in favore della moglie separata, della "somma di Lit. 67.000.000 ... a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell'assegno di mantenimento", secondo quanto risultava dal le "condizioni di separazione confermate e disposte dal Presidente del Tribunale e regolarmente omologate dal Tribunale con proprio decreto del 26.4.2001, oltre che ribadit[e] confermativamente in modo esplicito nella successiva sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio";

= "non vi [era] motivo, quindi, per negare all'assegno di mantenimento [così] corrisposto ... il trattamento fiscale previsto dall'art. 10" citato e, d'altro canto, "le argomentazioni svolte dall'Ufficio non po[teva]no essere condivise perché basate esclusivamente sulla interpretazione strettamente letterale e non ermeneutica della norma fiscale applicata".

2.- La pronuncia veniva impugnata dall'Agenzia, la quale ne chiedeva l'integrale riforma, deducendo che:

"l'indicazione degli oneri deducibili del su citato art. 10 [aveva] carattere tassativo per cui non [era] possibile operare alcuna interpretazione estensiva volta ad includere fra gli assegni deducibili anche quello una tantum non espressamente previsto";

= "tale assegno regola[va] in via definitiva l'assetto patrimoniale fra gli ex coniugi, mentre l'assegno periodico assolve[va] ad una finalità assistenziale", siccome "rivedibile nel tempo in conseguenza del mutare delle rispettive condizioni economiche", e "tale differenza non [era] di poco conto, in quanto inquadra[va], diversamente da quanto sostenuto dai giudici di prime cure, la diversa natura dei due assegni ... più precisamente mette[va] in evidenza che l'assegno periodico [aveva] natura reddituale ed [era] deducibile, mentre l'assegno in unica soluzione [aveva] natura patrimoniale e non [era] deducibile".

3.- Parte appellata, costituitasi, contestava la fondatezza dell'impugnazione così proposta, non senza sottolineare, per un verso, "la circostanza che l'art. 5, comma 4, L. 898/1970, anche a seguito della novella legislativa introdotta dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, [aveva] mantenuta ferma la facoltà ... della corresponsione dell'assegno di mantenimento o divorzi le in unica soluzione ..., assoggettandone l'esercizio ad una sorta di omologazione del Tribunale ... concreta[ntesi] nella valutazione di equità della liquidazione dell'assegno medesimo", né senza sottolineare, per altro verso, la "perfetta equivalenza sotto il profilo giuridico e funzionale tra l'assegno periodico e quello corrisposto, come nella specie, in unica soluzione a titolo di alimenti all'altro coniuge".

4.- Radicatosi in tal modo il contraddittorio e fissatasi udienza, debitamente comunicata, di trattazione del gravame, si procedeva alla discussione relativa, su rituale istanza di par te, in pubblica udienza e la Commissione Regionale, all'esito, decideva come infra.

5.- L'impugnazione di cui ci si occupa non può essere accolta.

Sia o non sia vero che, nel sistema attualmente vigente, l'assegno una tantum corrisposto all'altro coniuge da un coniuge separato o divorziato abbia natura di attribuzione "patrimoniale" (come tale sottratta all'operatività del disposto dell'art. 10 D.P.R. n. 917/1986), anziché "assistenziale" o "alimentare" (ricadente, invece, nella previsione normativa), resta che, nel caso di specie, il primo giudice ha ravvisato nell'assegno una tantum di cui ci si occupa l'effettiva natura di attribuzione "assistenziale" o "alimentare"; e ciò con specifico riferimento alle concrete "condizioni della separazione" stabilite a suo tempo, "confermate e disposte dal Presidente del Tribunale e regolarmente omologate dal Tribunale ..., oltre che ribadite] confermativamente in modo esplicito nella successiva sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio". In tal situazione, l'Agenzia avrebbe dovuto non soltanto riaffermare la correttezza, sul piano ordinamentale, della qualificazione dell'assegno una tantum come assegno concretante un'attribuzione patrimoniale sottratta all'operatività del disposto dell'art. 10 più volte citato, ma anche contestare la concreta qualificazione dell'assegno, corrisposto una tantum dall'attuale appellato, come assegno "assistenziale" o "alimentare", deducibile ex art. 10 ridetto; cosa questa, invece, non fatta. E tanto basta a legittimare il rigetto dell'impugnazione proposta dall'Agenzia, volta che, divenuta definitiva la concreta qualificazione in discorso, manca ogni ragione per negare all'attuale appellato la deducibilità dell'assegno dal reddito.

6.- L'assorbente tenore delle considerazioni innanzi svolte dispensa dall'esame di ogni altro profilo delle questioni dedotte.

7.- La singolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

#### **P. Q. M.**

la Commissione Tributaria Regionale rigetta l'appello e dichiara interamente compensate le spese del giudizio.